

NUOVE REGOLE EUROPEE SULLA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE (BRRD)

Dal 16 novembre 2015 è stata recepita in Italia la direttiva europea BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), che introduce regole per prevenire e gestire le eventuali crisi delle banche e delle imprese di investimento.

La nuova normativa europea ha il duplice obiettivo di limitare la probabilità che si verifichino crisi bancarie e, nel caso in cui si manifestino, di mettere a disposizione strumenti per risolverle con rapidità ed efficienza evitando che i costi di tali interventi gravino sui contribuenti.

Nei casi più gravi di crisi finanziaria di una banca, uno dei possibili meccanismi di risoluzione applicabile dal 1° gennaio 2016 è il **bail-in** (letteralmente “**salvataggio interno**”).

Questo strumento consente all’Autorità di risoluzione (in Italia la Banca d’Italia) di ridurre il valore delle azioni e di alcuni crediti, o di prevedere la loro conversione in azioni, per assorbire le perdite e permettere alla banca di continuare a operare; in altri termini con il bail-in si reperiscono i fondi per la risoluzione della crisi dall’interno della banca in dissesto. In questo modo è possibile salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, mantenere la fiducia del mercato e assicurare la continuità dei servizi essenziali alla Clientela.

Questo procedimento si applica seguendo una gerarchia precisa, in base alla quale chi investe in strumenti finanziari più rischiosi è interessato prima degli altri da eventuali perdite o dalla conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa a quella successiva.

In primo luogo vengono coinvolti gli interessi dei “proprietari” della banca, cioè degli azionisti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni.

Se questo non basta a coprire le perdite, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni e/o ridotte di valore. In queste categorie rientrano i possessori di: strumenti di capitale, titoli di debito subordinati, obbligazioni e altri crediti.

Infine sono coinvolte le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per importi superiori a 100.000 euro. Gli azionisti e i creditori non potranno comunque subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

La norma dispone che sono soggette a bail-in tutte le passività, ad eccezione di alcuni strumenti, quali ad esempio:

- i depositi sotto i 100.000 euro protetti dal Fondo di Garanzia dei Depositi;
- le passività garantite (ad esempio i covered bonds, cioè obbligazioni garantite da attività dedicate);
- le passività relative ai beni detenuti per conto dei Clienti, come ad esempio i titoli custoditi nei conti titoli (titoli di stato, Bot, Btp, ecc.) e i valori presenti nelle cassette di sicurezza.
- Sono altresì esclusi i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali.

Pertanto, le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di risparmio ed i certificati di deposito Nominativi fino all’importo di 100.000 euro sono protetti dal Fondo Interbancario Tutela dei Depositi e sono escluse dalla procedura di salvataggio interno (bail-in).

Si precisa che la garanzia del Fondo opera per depositante e per banca, indipendentemente dal numero di rapporti aperto presso la stessa banca. Ai fini dell’applicazione del livello di copertura di 100.000 euro si procede a cumulare i depositi dei vari rapporti intestati alla stessa persona; in caso di rapporti cointestati si considera la quota parte (ad esempio, in caso di contestazione a due, si attribuisce il 50% della somma depositata a ciascuno dei due intestatari)

Vi evidenziamo che queste nuove regole si applicano anche agli strumenti finanziari emessi prima del 1° gennaio 2016.

Vi invitiamo a visitare il sito www.bancaditalia.it (sezione “Media”>>”Approfondimenti”>>”Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie” e “Decreto salva-banche: risposte alle 10 domande dei risparmiatori”), dove sono presenti gli approfondimenti in merito alla normativa BRRD.

È inoltre a completa disposizione il personale della Banca per fornirVi tutti gli eventuali chiarimenti sull’argomento.